

COMUNE DI CINGOLI
PROVINCIA DI MACERATA

Repertorio

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA, CUSTODIA, PULIZIA ED UTILIZZO PREVALENTE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI CINGOLI, SITO IN VIA DEI CERQUATTI E COMPOSTO DA STADIO "A. SPIVACH", ANTISTADIO IN ERBA SINTETICA "M. FILENI", CAMPO DI CALCETTO IN ERBA SINTETICA E DI TUTTA LA ZONA DI VERDE PUBBLICO CONTENUTA NELLA STRUTTURA, SPOGLIATOI, ACCESSORI E PERTINENZE COMPRESSE. ATTO AGGIUNTIVO A RETTIFICA DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO REP. N. 12577 DEL 28/05/2019.

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì del mese di in Cingoli, presso la residenza municipale del Comune di Cingoli, in Piazza Vittorio Emanuele II n. 1, innanzi a me Dott.ssa Stella Sabbatini, Segretario Generale del Comune di Cingoli, autorizzato a rogare atti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. c), del D.Lgs n. 267/2000, sono comparsi i signori:

- **Il Dott. Rino Bacelli**, nato a, il, in qualità di Responsabile del Settore Servizi Sociali e Scolastici, del Settore Ragioneria e del Settore Personale, in rappresentanza e per conto di questo Comune, C.F. 00129810438 in esecuzione del Provvedimento del Sindaco n. 4 del 1/07/2019, della deliberazione di Giunta Municipale n. 101 del 20/05/2019, dichiarata immediatamente esecutiva, della determinazione dirigenziale della Stazione Appaltante n. 7 del 06/05/2019, nonché della deliberazione di Giunta Municipale n. del, immediatamente eseguibile;

- **Il Sig. Enriconi Piergiorgio**, nato il a, C.F., in qualità di legale rappresentante della **San Francesco Cingoli Asd**, sita in 62011 Cingoli (MC), Via dei Cerquatti snc, P.I.

n. 01861150439 – C.F. 93073240439;

I componenti, della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti, con questo atto convengono quanto segue:

PREMESSO

- che il Comune di Cingoli, con determinazione della Stazione Unica Appaltante dei Comuni di Cingoli e Apiro n. 7 del 06/05/2019, a seguito di apposita procedura di gara, ha aggiudicato in via definitiva alla San Francesco Cingoli Asd la concessione inerente il servizio di gestione, manutenzione ordinaria, custodia, pulizia ed utilizzo prevalente dell'impianto sportivo comunale, sito in via dei Cerquatti a Cingoli, composto dallo Stadio in erba "A. Spivach", dall'Antistadio in erba sintetica "M. Fileni", dal campo scoperto di calcetto in erba sintetica, dagli spogliatoi, dalla palestra ubicata sotto la tribuna, dalle relative pertinenze ed attrezzature, nonché dal verde pubblico contenuto entro i limiti dell'impianto, il tutto identificato catastalmente al foglio 73 , particella 787, sub 7, per un periodo di anni dieci e mesi otto, con decorrenza dalla data di aggiudicazione e fino al 31/12/2029;
- che con contratto rep. n. 12577 del 28/05/2019 le parti hanno tradotto in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;
- che si rende però necessario apportare una modifica all'art. 14 del contratto sottoscritto avendo riscontrato errori materiali nell'indicazione degli estremi delle polizze prodotte dal gestore ASD San Francesco, qui convenuta, a garanzia delle obbligazioni assunte;
- ritenuto inoltre di dover meglio specificare, a richiesta dell'Istituto di Credito Sportivo, le modalità e le tempistiche per procedere all'intestazione del mutuo acceso dal vecchio concessionario in data 11/11/2009 e registrato a Roma 2 in data 17/11/2009 al n. 37488 serie IT, posizione mutuo 30670 da parte della ADS San Francesco, qui convenuta;
- richiamata la nota dell'Istituto per il Credito Sportivo prot. n. 11628 del

8/7/2019, con la quale detto Istituto ha espresso parere favorevole in merito all'accollo del mutuo n. 3067000 attualmente in capo alla ASD Cingolana;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ART. 1 – L'art. 14 del contratto rep. n. 12577, sottoscritto tra il Comune di Cingoli e l'ASD San Francesco, in data 28/05/2019, viene integralmente sostituito dal seguente:

“Il gestore è responsabile di tutti i danni che dovessero essere arrecati agli impianti, anche tecnologici, in ogni loro parte, ad attrezzature, arredi, servizi, accessori e quant'altro, nonché all'immobile, per qualsivoglia causa derivante da uso scorretto, imperizia, imprudenza, negligenza, o da qualsiasi altra colpa nei comportamenti degli utenti stessi, nonché alle persone, comunque provocati nello svolgimento del servizio; resta in carico al gestore quindi qualsiasi forma di risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente.

All'uopo il Concessionario, prima della sottoscrizione del presente contratto e con l'inizio della gestione, come previsto nella documentazione di gara, ha provveduto a stipulare:

- polizza assicurativa RCT, con massimale di € 2.000.000,00, a copertura di sinistri ed infortuni a persone, derivanti dall'uso degli impianti ed attrezzature, nonché derivanti dalla gestione e conduzione, sollevando integralmente il Concedente da ogni responsabilità (polizza n. 166099154/2 stipulata presso l'Assicurazione UNIPOL SAI, Agenzia di Cingoli, in data 24/05/2019);

- polizza assicurativa pari ad € 100.000,00 a garanzia di eventuali danni agli impianti, compresi i tappeti da gioco, attrezzature, arredi e accessori, derivanti da cattiva manutenzione o cattiva custodia, fatte salve comprovate cause di forza maggiore (polizza n. 166099156 stipulata presso l'Assicurazione UNIPOL SAI, Agenzia di Cingoli, in data 27/05/2019);

- a costituire, a garanzia degli obblighi assunti, apposita cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017, pari al 10 % del valore della concessione, da presentarsi sotto forma di polizza

fideiussoria stipulata con Compagnia di Assicurazione UNIPOL SAI – Agenzia di Cingoli - in data 24/05/2019 n. 166099153.

Dette polizze dovranno essere mantenute per tutta la durata del presente contratto con obbligo di comunicazione di avvenuto rinnovo ad ogni scadenza.

Il Gestore deve essere altresì coperto in caso di incidente, infortunio o danno, anche nei confronti di terzi, mediante sottoscrizione di apposite polizze assicurative collegate con il certificato di agibilità dell'impianto rilasciato dagli organi competenti.

Tutte le polizze sono state prodotte in originale all'Ente prima della stipula del contratto.

Sia la San Francesco Cingoli Asd che le altre Asd utilizzatrici dello Stadio debbono stipulare adeguate polizze assicurative richieste dalle singole Federazioni sportive ed obbligatorie in riferimento alle attività svolte ed alle manifestazioni organizzate, con specifico riferimento alla medicina dello sport ed alle norme vigenti in materia di tutela sanitaria e di pubblica sicurezza.

Tutte le polizze devono essere prodotte in originale all'Ente.

Eventuali danni non coperti dalla polizza fideiussoria di cui al presente articolo e comunque non pagati dal Gestore, verranno sostenuti dal Comune il quale provvederà, unilateralmente ed a suo insindacabile giudizio, a detrarre la somma dal corrispettivo o da eventuali contributi.”

ART. 2 - Al fine di meglio disciplinare gli obblighi del nuovo concessionario ASD San Francesco, in merito al mutuo acceso presso l'Istituto di Credito Sportivo, in data 11/11/2009 e registrato a Roma 2 in data 17/11/2009 al n. 37488 serie IT, posizione mutuo 30670 viene modificato il contenuto dell'art. 7 del contratto rep. n. 12577 stipulato in data 28/05/2019, di cui il presente contratto costituisce integrazione a modifica, che deve intendersi sostituito dal seguente:

“Il vecchio gestore dell'impianto sportivo, Asd Cingolana Calcio 1963, aveva acceso specifico contratto di mutuo con l'Istituto Credito Sportivo (ICS), che

veniva stipulato in data 11/11/09 e registrato a Roma 2 il 17/11/09 al numero 37488 serie IT, posizione mutuo 30670, dell'importo di € 550.000,00, necessario all'esecuzione di lavori presso l'impianto sportivo.

Su tale contratto insiste garanzia fidejussoria del Comune di Cingoli.

Tale contratto di mutuo, in ammortamento al tasso di interesse variabile semestrale, inizialmente fino al 30/06/2027 e attualmente, a seguito di rinegoziazione, fino al 31/12/2029, determina tuttora la posizione di parte passiva della Asd Cingolana Calcio 1963 con l'Istituto credito sportivo.

Il Concessionario s'impegna ad accollarsi formalmente il suddetto mutuo con ICS, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto, avendo avuto esito positivo le verifiche, eseguite dall'ICS e atte a valutare profili di merito sul medesimo soggetto aggiudicatario della concessione.

Il mancato accollo entro 60 giorni dalla suddetta scadenza costituisce motivo di risoluzione del presente contratto.

La durata della concessione è stabilita in anni 10 anni e mesi 8, fino al 31/12/2029, proprio per coprire la durata dell'ammortamento del mutuo, alle condizioni attuali.

Con riferimento al contratto in questione, il Comune di Cingoli, oltre che il ruolo di garante, figura come delegato al pagamento e, pertanto, provvederà al pagamento della rata di ammortamento del mutuo con l'ICS, pari attualmente ad € 31.500,00 (trentunomilaecinquencento euro) annuali, importo non soggetto a ribasso d'asta, salvo eventuali future oscillazioni del tasso di interesse o in aumento o in diminuzione direttamente all'Istituto per il Credito Sportivo, alle scadenze del 30/04 e 31/10 a partire dal 30/04/2020 e sino al 30/04/2029, mediante bonifico bancario su c/c IT43K1063003200000000000100 intestato all'Istituto per il Credito Sportivo.

Il Comune di Cingoli conferma gli oneri finanziari e le garanzie precedentemente assunti e conseguenti all'accensione ed al successivo accollo del mutuo.

La validità del presente contratto è comunque subordinata all'avvenuto accollo del mutuo entro il termine sopra indicato.

ART. 3 - Resta fermo ed invariato tutto quanto altro previsto dal contratto rep. n. 12577, stipulato con formula pubblica amministrativa a Cingoli in data 28/05/2019 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Macerata in data 26/06/2019 al n. 5864, serie 1T.

ART. 4 - Sono a carico del concessionario tutte le spese per la stipula del presente contratto, con particolare riferimento a quelle relative all'imposta di bollo e di registrazione. L'imposta di registro e l'imposta sul bollo verranno assolte tramite la procedura di invio telematico UNIMOD.

ART. 5 - Il presente atto aggiuntivo, non modifica il valore economico del contratto sottoscritto a Cingoli in data 28/05/2019, con rep. n. 12577, di cui costituisce rettifica e specificazione.

Richiesto io, Segretario Comunale rogante, ho redatto il presente atto con modalità elettronica, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici, su 6 facciate video, atto che ho letto alle parti, le quali a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano senza riserve, rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati, per averne già presa cognizione e lo sottoscrivono, con me ed alla mia presenza, con firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D. Lgs. 82/2005, del Codice Amministrazione Digitale (CAD), con apposizione della marcatura temporale, associata alla firma dell'Ufficiale Rogante.

IL RESPONSABILE Dott. Rino Bacelli (F.to in modalità elettronica)

**LA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA San Francesco
Cingolia Asd Enriconi Piergiorgio (F.to in modalità elettronica)**

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Stella Sabbatini (F.to in modalità elettronica) .